Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 agosto 1982** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 237 DEL 28 AGOSTO 1982:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 215 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel 1° semestre 1982.

(3920)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1981, n. **1163.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2226;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 93, relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico biologico è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica biorganica.

Art. 2.

Nell'art. 96, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

metodi fisici in chimica organica;
analisi chimica mediante separazione di fasi;
metodi fisici in chimica inorganica;
chimica e tecnologia della catalisi;
principi delle tecnologie chimiche organiche;
principi delle tecnologie chimiche inorganiche;
organizzazione e tecnica aziendale;
chimica e tecnologia degli enzimi;
chimica e tecnologia degli intermedi;
chimica e tecnologia della corrosione;
chimica e tecnologia dei composti metallorganici;
metodi analitici in chimica industriale.

Art. 3.

Nell'art. 99, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

fisica sperimentale delle particelle elementari;
fisica subnucleare.

Art. 4.

Nell'art. 111, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

geomorfologia;
biostratigrafia e paleoecologia;
geochimica degli isotopi;
petrologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1982
Registro n. 102 *Istruzione, foglio n.* 208

LEGGE 14 agosto 1982, n. **615.**

Norme per la vendita a trattativa privata in favore del comune di Acquedolci (Messina) del compendio espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' disposta la vendita a trattativa privata, in favore del comune di Acquedolci (Messina), del compendio pervenuto allo Stato per effetto del decreto di espropriazione n. 30486, emesso in data 19 giugno 1934 dal prefetto di Messina, sito in detto comune, della superficie di metriquadri 156.175,70, espropriato in esecuzione delle leggi 9 luglio 1922, n. 1045, e 21 marzo 1929, n. 473, e destinato a pubblico generale interesse ai sensi delle predette leggi e del citato decreto.

Dalla superficie di mq 156.175,70 sono escluse le aree già utilizzate per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate dallo Stato in esecuzione del piano di ampliamento del 1929, le quali vengono trasferite, a titolo gratuito, al comune di Acquedolci.

Il prezzo di vendita è stabilito dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, su proposta dell'ufficio tecnico erariale di Messina, pari a quello che risulterà determinato sulla base dei criteri di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

La vendita di cui all'articolo precedente è subordinata alla condizione che il comune di Acquedolci, nel relativo contratto, si impegni:

1) a sollevare l'Amministrazione del demanio dello Stato da ogni obbligo e responsabilità relativamente a qualsiasi controversia con gli occupanti del compendio nonchè con terzi;

2) a regolarizzare i rapporti pendenti con i predetti occupanti mediante vendita a loro favore della proprietà delle aree da ciascuno occupate, previa esibizione, da parte di ciascuno di essi, di certificazione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato da cui risulti il soddisfacimento del debito erariale per la pregressa occupazione, entro il termine massimo di cinque anni decorrenti dalla data di approvazione del contratto di vendita stipulato con lo Stato a norma dell'articolo 1, per un prezzo pari a quello corrisposto allo Stato stesso con tale contratto, da determinarsi in misura proporzionale alla superficie di ciascun lotto, e da maggiorarsi, secondo gli indici ISTAT, per la svalutazione monetaria intervenuta tra la data di acquisto da parte del comune e quella di stipula dei singoli contratti di compravendita;

3) a destinare, per la durata di anni venti, a servizi di interesse pubblico e comunale la parte dei detti suoli destinati dal piano regolatore a fini istituzionali del comune medesimo.

Art. 3.

L'Amministrazione del demanio dello Stato è autorizzata a concedere al comune di Acquedolci una dilazione nel pagamento del prezzo di vendita fino a dieci rate annuali di eguale importo, con gli interessi legali a scalare.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 agosto 1982.

Riduzione del tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° settembre 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 5820/66-AU-18 del 18 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1982, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 284, emanato in forza della legge 30 marzo 1981, n. 119, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° settembre 1982, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle migliorate condizioni di mercato, ridurre dal 10% al 9,50% il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei predetti certificati;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito del Tesoro di durata biennale, con godimento 1° settembre 1982, emessi con il decreto ministeriale n. 5820/66-AU-18 del 18 agosto 1982, meglio specificato nelle premesse, è ridotto dal 10% al 9,50%.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 18 agosto 1982.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1982
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 57

(4258)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 febbraio 1982.

Valore e caratteristiche di un biglietto postale celebrativo del trentesimo anniversario del festival del film di montagna e di esplorazione « Città di Trento ».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 339, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1982, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1541 del 19 gennaio 1982;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un biglietto postale celebrativo del trentesimo anniversario del festival del film di montagna e di esplorazione « Città di Trento », nel valore da L. 200.

Il biglietto è stampato in offset, su carta bianca da 75 grammi per metro quadrato; formato del biglietto chiuso: cm 14,8 × 10,5; tiratura: settecentomila esemplari; cinque colori.

Il biglietto si presenta in tre sezioni ripiegate.

La sezione superiore, munita di tre lembi gommati per la chiusura, reca, in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura, che comprende una composizione raffigurante un operatore cinematografico mentre riprende uno scalatore, la leggenda « XXX FESTIVAL INTERN. DEL FILM DI MONTAGNA E DI ESPLORAZIONE "CITTÀ DI TRENTO" », la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 200 »; a sinistra, sotto la leggenda « BIGLIETTO POSTALE », è riprodotta una stampa popolare a soggetto alpino. La sezione è completata da tre righe ed un riquadro con le indicazioni « C.A.P. », « LOCALITÀ » e « SIGLA PROV. » per l'indirizzo del destinatario, il tutto in colore giallo.

La sezione centrale reca, in turchese, « MITTENTE », « VIA », « N. », « C.A.P. », « (LOCALITÀ) » e « SIGLA PROVINCIA », con linee punteggiate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1982
Registro n. 24 *Poste, foglio n.* 12

(3959)

DECRETO 17 febbraio 1982.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario avente come tematica « I problemi del nostro tempo: la lotta contro il fumo ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 21 agosto 1981, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nel 1982, di una serie di francobolli ordinari, avente come tematica « I problemi del nostro tempo: la lotta contro il fumo »;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1544 del 9 febbraio 1982;

Decreta:

Articolo unico

E' emesso un francobollo ordinario da L. 300, avente come tematica « I problemi del nostro tempo: la lotta contro il fumo ».

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 ¼; foglio: cinquanta esemplari; quadricromia.

La vignetta, ispirata al tema della lotta contro il fumo, raffigura la morte che accende una sigaretta collegata ad una bomba messa nei polmoni di un fumatore.

Sul francobollo figurano le leggende « LOTTA CONTRO IL FUMO », « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1982

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1982
Registro n. 24 *Poste, foglio n.* 10

(4128)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 agosto 1982.

Indicazione degli organismi incaricati delle operazioni di controllo e del pagamento dei premi per la fabbricazione dei succhi di uva nella campagna vitivinicola 1982-83.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relative all'organizzazione comune del mercato del vino ed, in particolare, l'art. 14-*bis* che prevede un regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2193/82 del 4 agosto 1982 della commissione che stabilisce un aiuto per

l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati ai fini della fabbricazione di succhi di uva e che reca modalità di applicazione di tale regime per la campagna 1982-83;

Attesa la necessità di precisare gli organismi cui sono demandati i compiti di controllo e di erogazione degli aiuti previsti dal sopracitato regolamento della commissione C.E.E.;

Decreta:

Art. 1.

Il compito di controllare le differenti operazioni relative alla elaborazione di uve, del mosto di uve e del mosto di uve concentrati di cui al regolamento (CEE) n. 2193/82 del 4 agosto 1982 della commissione, che stabilisce un aiuto per la trasformazione dei citati prodotti in succhi di uva, è demandato al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

All'A.I.M.A. (Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo) è demandato il compito di erogare l'aiuto comunitario a favore di coloro che utilizzano le uve, i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione dei succhi di uva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1982

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4202)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 3 giugno 1982, n. **616**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei « SS. Filippo e Giacomo apostoli in Beata Anna Maria Taigi », in Siena.

N. 616. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'ordinario diocesano di Siena 1° agosto 1969 e 1° giugno 1974, integrati con due dichiarazioni 3 gennaio 1979, relativi: *a*) all'erezione della parrocchia dei « SS. Filippo e Giacomo apostoli » nella chiesa « Beata Anna Maria Taigi » in località Vico Alto del comune di Siena, con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale dei SS. Filippo e Giacomo apostoli dalla località « Il Santo » del comune di Monticiano (Siena), con il mutato titolo dei « SS. Filippo e Giacomo apostoli in Beata Anna Maria Taigi »; *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia dei SS. Filippo e Giacomo apostoli, in località « Il Santo » del comune di Monticiano con la ex chiesa parrocchiale e la ex canonica, nella limitrofa parrocchia di S. Lorenzo, in frazione S. Lorenzo dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1982
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 69

DECRETO 3 giugno 1982, n. **617**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Gesù Nostra Speranza », in Cossato.

N. 617. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Biella 1° gennaio 1980, integrato con due dichiarazioni 10 giugno 1981, relativo alla erezione della parrocchia di « Gesù Nostra Speranza », in Cossato (Vercelli).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1982
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 68

DECRETO 3 giugno 1982, n. **618**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giuseppe », in Portoferraio, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 618. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Giuseppe », in località Carpani del comune di Portoferraio (Livorno). La chiesa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla provincia toscana dei frati minori cappuccini, in Firenze, con atto pubblico 9 gennaio 1980, n. 37214/19467 di repertorio, a rogito dott. Francesco Fontana, notaio in Firenze, consistente in un appezzamento di terreno di mq 6090 sito in Portoferraio, descritto nella perizia giurata 19 aprile 1980 del geometra Fulvio Bonini e valutato in L. 6.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Livorno.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1982
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 70

DECRETO 3 giugno 1982, n. **619**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Beata Vergine della Nave », in Città di Castello.

N. 619. Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Città di Castello e di Gubbio 1° giugno 1979, integrato con dichiarazione di pari data, relativo: 1) all'erezione della parrocchia della « Beata Vergine della Neve » in località La Tina del comune di Città di Castello (Perugia), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale della « Beata Vergine della Neve » da Graticcioli in comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro); 2) all'incorporazione del territorio già appartenente al beneficio parrocchiale della Beata Vergine della Neve in Graticcioli del comune di Mercatello sul Metauro (Pesaro) nella limitrofa parrocchia di S. Martino del Piano del comune di Apecchio (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1982
Registro n. 18 *Interno, foglio n.* 71

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 24 giugno 1982. Integrazione del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1981 - parte corrente

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Viste le proprie delibere in data 29 gennaio 1981, 29 aprile-6 maggio 1981, 7 agosto 1981 e 17 settembre 1981 con le quali si è provveduto a ripartire in via provvisoria le quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, relative all'esercizio 1981;

Viste, in particolare, le deliberazioni relative al terzo e al quarto trimestre 1981 con le quali sono state determinate a titolo provvisorio le quote trimestrali da assegnare alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in L. 4.715.954.150.000 in termini di competenze e in L. 4.465.954.150.000 in termini di cassa;

Vista la legge 29 gennaio 1982, n. 30, che, in sede di variazione del bilancio dello Stato per l'anno 1981, ha fissato in 21.948 miliardi di lire lo stanziamento di parte corrente al Fondo sanitario nazionale;

Considerato che, al netto delle assegnazioni già effettuate e delle detrazioni operate dal Ministro del tesoro, risulta sul Fondo sanitario nazionale 1981 — parte corrente — una disponibilità complessiva di L. 1.734.601.143.000;

Tenuto conto che occorre assegnare alla C.R.I., a completamento del finanziamento per l'anno 1981, la somma di lire 4.936.000.000;

Ritenuto che occorre accantonare l'importo di L. 256.079.282.000 per far fronte alle esigenze di quelle regioni e province autonome che presentino un disavanzo giustificato rispetto alle assegnazioni disposte;

Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale in data 20 maggio c.a., confermativo del precedente espresso nella seduta del 17 febbraio 1982;

Su proposta del Ministro della sanità;

Delibera:

Dalla disponibilità del Fondo sanitario 1981 — parte corrente — determinata in L. 1.734.601.143.000, è accantonata la somma di L. 256.079.282.000 per eventuali conguagli da operare nei confronti delle regioni e province autonome che presentino per l'anno 1981 un disavanzo giustificato rispetto alle assegnazioni disposte.

E' assegnato alla Croce rossa italiana l'importo di lire 4.936.000.000 a completamento del finanziamento per l'anno 1981.

Il restante importo di L. 1.473.585.861.000 in termini di competenza di L. 1.973.585.861.000 in termini di cassa — comprensivo del conguaglio per cure termali 1981 — è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

INTEGRAZIONE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE PER L'ANNO 1981

PARTE CORRENTE

Regioni	Competenza	Cassa
—	—	—
Piemonte	90.208.000.000	126.774.102.000
Valle d'Aosta	181.000.000	1.151.366.000
Lombardia	245.189.370.000	319.695.276.000
Provincia autonoma di Bolzano	6.270.224.000	10.267.728.000
Provincia autonoma di Trento	12.825.093.000	17.929.923.000
Veneto	96.604.172.000	138.445.168.000
Friuli-Venezia Giulia	45.296.574.000	58.800.906.000
Liguria	61.297.654.000	79.283.200.000
Emilia-Romagna	102.990.049.000	141.732.031.000
Toscana	109.357.241.000	144.351.531.000
Umbria	21.397.856.000	28.652.488.000
Marche	39.630.387.000	52.485.927.000
Lazio	277.844.991.000	326.114.639.000
Abruzzi	44.701.000.000	55.841.536.000
Molise	7.668.000.000	10.072.330.000
Campania	47.312.878.000	92.840.600.000
Puglia	100.241.921.000	132.710.245.000
Basilicata	9.133.000.000	13.803.004.000
Calabria	31.524.302.000	47.568.600.000
Sicilia	82.482.906.000	119.533.838.000
Sardegna	41.429.243.000	55.531.423.000
Totale	1.473.585.861.000	1.973.585.861.000

(4151)

Deliberazione 24 giugno 1982. Assegnazioni alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento dei servizi di guardia medica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Considerato che la seconda variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982 ridetermina in L. 23.210.000.000.000 lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per il 1982 già fissato in L. 21.400.000.000.000;

Tenuto conto che per le esigenze di finanziamento dei servizi di guardia medica va assegnato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'importo complessivo di lire 160 miliardi;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale in data 17 febbraio 1982;

Delibera:

Dalla ulteriore disponibilità del Fondo sanitario 1982 — parte corrente — di L. 1.810.000.000.000 è scorporata la somma di L. 160.000.000.000, per il finanziamento 1982 dei servizi di guardia medica, che viene ripartita tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano nella misura indicata alla colonna *a*) della tabella 1), che fa parte integrante della presente deliberazione.

E' assegnato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'importo di L. 80.000.000.000 pari alle prime due quote trimestrali di L. 40.000.000.000 ciascuna per i servizi di guardia medica 1982, nella misura indicata alla colonna *b*) della tabella 1).

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

TABELLA 1

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1982

PARTE CORRENTE

Finanziamento guardia medica

Regioni	*a*) Quota annuale	*b*) Quota trimestrale
Piemonte	13.276.423.000	3.319.106.000
Valle d'Aosta	1.334.841.000	333.710.000
Lombardia	16.018.098.000	4.004.524.000
Provincia autonoma di Bolzano	2.525.700.000	631.425.000
Provincia autonoma di Trento	3.006.310.000	751.577.000
Veneto	10.005.478.000	2.501.370.000
Friuli-Venezia Giulia	4.666.113.000	1.166.528.000
Liguria	3.126.962.000	781.741.000
Emilia-Romagna	11.544.629.000	2.886.157.000
Toscana	13.408.741.000	3.352.185.000
Umbria	4.545.460.000	1.136.365.000
Marche	5.339.366.000	1.334.842.000
Lazio	9.608.526.000	2.402.131.000
Abruzzo	4.064.851.000	1.016.213.000
Molise	2.198.739.000	549.685.000
Campania	8.406.002.000	2.101.500.000
Puglia	10.943.367.000	2.735.842.000
Basilicata	3.944.198.000	986.050.000
Calabria	7.948.723.000	1.987.181.000
Sicilia	14.153.986.000	3.538.496.000
Sardegna	9.933.487.000	2.483.372.000
Totale	160.000.000.000	40.000.000.000

(4152)

Deliberazione 24 giugno 1982. Riparto di fondi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per cure termali 1982.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33 recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale prevede che dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali di fondi alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano saranno effettuate con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge n. 833/78;

Visto l'art. 51, secondo comma, della legge n. 833/78 che demanda a questo Comitato la ripartizione tra tutte le Regioni, comprese quelle a statuto speciale, della somma stanziata per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale;

Vista la propria deliberazione in data 22 gennaio 1982 con la quale era stato tra l'altro accantonato un importo forfettario di 100 miliardi di lire per esigenze collegate alle prestazioni per cure termali;

Considerato che le tariffe relative alle prestazioni per cure termali per l'anno 1982 presentano un incremento medio del 16 % rispetto a quelle applicate nel 1981;

Ritenuto che le assegnazioni alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per cure termali 1982 debbano corrispondere alla spesa sostenuta nel 1981 incrementata del 16 %;

Atteso che le regioni Campania e Calabria non hanno fornito la necessaria documentazione per la verifica della spesa per cure termali sostenuta nel 1981;

Ritenuto che le assegnazioni per cure termali 1982 alle regioni Campania e Calabria debbano provvisoriamente corrispondere alle spese sostenute nel 1981, salvo successiva rideterminazione sulla base della documentazione che verrà presentata;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 25 maggio 1982 che determina in via provvisoria in L. 95.808.620.713 la spesa per cure termali 1982;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 20 maggio 1982;

Delibera:

L'importo complessivo determinato in via provvisoria in L. 95.808.620.000 per cure termali 1982 è ripartito tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano nelle misure indicate nella colonna *a*) dell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

E' assegnato alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'importo di L. 47.904.310.000 pari alle prime due quote trimestrali di L. 23.952.155.000 ciascuna per l'anno 1982 secondo la ripartizione di cui alla colonna *b*) dell'allegata tabella.

Nei confronti delle regioni Calabria e Campania che non hanno comunicato i dati relativi alla spesa per cure termali nell'anno 1981 viene provvisoriamente assegnato il medesimo importo previsto per il 1981.

Roma, addì 24 giugno 1982

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

Regioni	*a*) Spesa cure termali 1982	*b*) Quota trimestrale
Piemonte	3.942.691.000	985.673.000
Valle d'Aosta	24.434.000	6.108.000
Lombardia	7.009.454.000	1.752.363.000
Provincia autonoma di Bolzano	74.960.000	18.740.000
Provincia autonoma di Trento	817.795.000	204.449.000
Veneto	8.424.563.000	2.106.140.000
Friuli	1.633.936.000	408.484.000
Liguria	371.200.000	92.800.000
Emilia-Romagna	29.291.393.000	7.322.848.000
Toscana	12.156.488.000	3.039.122.000
Umbria	884.775.000	221.194.000
Marche	3.193.421.000	798.355.000
Lazio	8.233.066.000	2.058.267.000
Abruzzo	1.346.084.000	336.521.000
Molise	—	—
Campania	9.467.000.000	2.366.750.000
Puglia	3.878.406.000	969.602.000
Basilicata	145.394.000	36.349.000
Calabria	2.131.000.000	532.750.000
Sicilia	2.463.072.000	615.768.000
Sardegna	319.488.000	79.872.000
Totale	95.808.620.000	23.952.155.000

(4153)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'artificio denominato « Candela 10 colpi »

Con decreto ministeriale 10 agosto 1982, n. 10.00754/XV.J.4, l'artificio denominato « Candela 10 colpi » fabbricato nella Repubblica popolare cinese e importato dalla ditta Exportvertrieb Pyrotechinir Hanke & Rickert KG di Amburgo, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritto nella categoria 4ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(4116)

Riconoscimento e classificazione di artifizi pirotecnici

Con decreto ministeriale 9 agosto 1982, n. 10.00689/XV.I.5, gli artifizi pirotecnici denominati « Bombetta art. 43 », « Bombetta art. 44 », « Bombetta art. 45 », « Bombetta art. 49 », « Bombetta art. 49a », sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico; altro artifizio pirotecnico denominato « Pistola a cascata di stelle art. 57 » è stato classificato nella 5ª categoria, gruppo *C*, dello stesso allegato *A*.

Con decreto 10 agosto 1982, n. 10.00190/XV.I.4, i sei tipi di « razzo a governale » e il « razzo con alette » prodotti dalla società Comet di Bremerhaven W. (Repubblica federale di Germania), sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella 4ª categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(4117)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Merimbal con sede in S. Maria a Vico (Caserta) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 settembre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.A.F. di Triulzi con sede in Cologno Monzese (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1981 al 23 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.A.F. di Triulzi con sede in Cologno Monzese (Milano) è prolungata al 27 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C. Palli e Figli con sede e stabilimento in Bressana Bottarone (Pavia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 giugno 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società EMSAMS con sede in Palermo e giacimenti in Agrigento, Caltanissetta e Palermo è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Canepa & Campi con sede e stabilimento in Genova è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 agosto 1981 al 28 febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vianini Industria con sede in Roma e stabilimento in Ginosa (Taranto) è prolungata al 29 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. MA.RI. Maglifici riuniti con sede in Novara e stabilimento in Candelo (Vercelli) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Ispa » S.a.s. di geom. Damiano Luciano & C. con sede e stabilimento in Faglizzo (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1981 al 19 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrezione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « Ispa » S.a.s. di geom. Damiano Luciano & C. con sede e stabilimento in Faglizzo (Torino) è prolungata al 21 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Novella con sede e stabilimento in Bra (Cuneo) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 agosto 1981 al 31 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Calzaturificio Cisa con stabilimento in Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 ottobre 1981 al 25 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Lavametal di Patrica (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1981 al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Diam di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1981 al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pantalonificio Fiorentino di Frosinone è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 luglio 1981 al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bensi stabilimenti di Carbonara Scrivia e Serravalle Scrivia (Alessandria) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IRE industrie riunite elettrodomestici - stabilimento di Napoli è prolungata al 2 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977. n. 675.

Con decreo ministeriale 24 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. industria del legno Bosi e C. di Cittaducale (Rieti) filiali di Roma, Bari e Catania è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1982 all'11 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Maglierie Torino con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Maglierie Torino con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 24 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wepoo con sede in Bricherasio (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 gennaio 1982 al 25 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società I.F.C. Imballaggi Flessibili Cassino, con sede in Roma e stabilimento in Cassino (Frosinone), è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alvi di Villesse (Gorizia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1981 al 5 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SICIET - Centri Operativi di Oristano - Cagliari, sede legale di Ariccia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mag Auto di Rivoli (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1980 al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamborghini-Sci di Tolmezzo (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 novembre 1981 al 23 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mag Auto Punterie con sede in Druento (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1980 al 13 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta IMA Industrie Macchine di Alano S.p.a., con sede legale e amministrativa a San Bonifacio (Verona) e stabilimento ad Alano di Piave (Belluno), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bombini, con sede e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 19 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maiak S.n.c. di Porcia (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'8 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4158)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorati di ricerca, istituiti con sede amministrativa presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano:

Titolo	Durata (anni)	Posti
Filosofia (3 curricula):		
1) Filosofia e cristianesimo 2) Analogia, linguaggio, interpretazione 3) Metafisica e storia della metafisica	3	3
Storia medioevale (1 curriculum):		
1) Storia delle istituzioni ecclesiastiche del Medioevo	3	3
Italianistica (letteratura umanistica) (4 curricula):		
1) Filologia ed esegesi dei testi umanistici e rinascimentali 2) Tradizione dei classici nell'umanesimo e nel Rinascimento 3) L'eredità classica nella teoria e nella prassi letteraria volgare 4) Storia dell'Università e della scuola nel Rinascimento	3	3
Pedagogia (2 curricula):		
1) Storico 2) Teoretico-istituzionale	3	3
Scienze medico-forensi (1 curriculum):		
1) Ematologia e genetica forensi	4	6
Oncologia integrata (2 curricula):		
1) Oncologia 2) Chemio-radio chirurgia integrata	3	4
Neuroscienze	3	4

Sino al limite massimo complessivo dei posti previsti dal secondo comma dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e con le stesse modalità concorsuali, sono ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea o titolo equipollente conseguito presso università straniera; per l'ammissione si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.

La domanda, corredata di un certificato attestante il titolo di studio e redatta in carta legale da L. 700 deve contenere le generalità del candidato, la sua cittadinanza, il corso di dottorato prescelto con relativo curriculum, nonché il proprio indirizzo, completo di codice di avviamento postale.

La domanda stessa deve essere direttamente presentata o spedita entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, al rettore dell'Università cattolica del Sacro Cuore, ai seguenti indirizzi:

Università cattolica del Sacro Cuore - Direzione amministrativa - Largo Gemelli, 1 - 20123 Milano, per la partecipazione ai corsi di dottorato in filosofia, storia medioevale, italianistica (letteratura umanistica), pedagogia;

Università cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di medicina - Direzione amministrativa - Via della Pineta Sacchetti, 644 - 00168 Roma, per la partecipazione ai corsi di dottorato in scienze medico-forensi, oncologia integrata, neuroscienze.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per ulteriori informazioni, gli interessati si potranno rivolgere agli uffici dell'Università presso la quale sono stati istituiti gli indicati corsi di dottorato di ricerca.

(4246)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso, per titoli, a cinquantuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catanzaro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI CATANZARO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, la iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Vista l'ordinanza n. ULA/3/4/BIT del 20 marzo 1982, registrata alla Corte dei conti di Catanzaro in data 7 giugno 1982 al registro n. 2, foglio n. 357;

Vista la ministeriale n. ULA/1309/A/023651 del 26 giugno 1982 che si allega in copia;

Ordina:

L'ordinanza di cui sopra viene rettificata come segue:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito ai sensi dell'art. 125 dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso per titoli a cinquantuno posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catanzaro.

Il 10% di tali posti, pari a cinque, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed al coniuge superstite di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, elevata a 45 in favore del coniuge superstite di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

c) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

d) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

e) essere in possesso del diploma d'istruzione secondaria di primo grado o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente al diploma predetto l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dall'interessato;

f) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

b) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

c) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonché quelli che costituiscono *titoli di* preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di 88100 Catanzaro dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art. 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina prevista dall'art. 6.

Gli orfani ed il coniuge superstite di personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovrano dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonché il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Il coniuge superstite del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovrà espressamente precisare tale sua condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

l) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna *responsabilità per eventuali ritardi o disguidi* di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.
Commissione esaminatrice - Titoli valutabili

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Catanzaro in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) Titoli di studio superiori a quello richiesto dal precedente art. 2, lettera *e*). I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Catanzaro, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

2) Servizi prestati presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario ULA, operatore straordinario ULA, procaccia con obbligazione personale non avente titoli ai benefici previsti dallo art. 10 *della legge 12 marzo 1968, n. 259*, sostituti procaccia con obbligazione personale, prestatore d'opera, nonché la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

3) Servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio.

4) Servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzia di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia.

5) Idoneità conseguita nei concorsi per esami per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità.

6) Possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa.

7) Residenza da almeno un anno nella provincia di Catanzaro. Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione di apposito certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 6.
Graduatoria

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, è in assenza di esse, la preferenza è data:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di diploma di istruzione secondaria di primo grado rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) Per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

II) Per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente);

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) Per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva, marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Catanzaro e per gli atti o documenti formati allo estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale della 3ª categoria contingente ULA della legge 3 aprile 1979, n. 101 (ex tabella XXIV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, art. 119), che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonché alla

copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto soltanto durante i periodi in cui prestano servizio effettivo il trattamento economico previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23.

Si precisa che i vincitori iscritti nell'elenco provinciale sono tenuti ad indicare in quale comune intendono fissare il proprio domicilio provvedendo, entro sessanta giorni, a trasferirvi la propria residenza pena la cancellazione dall'elenco suddetto.

La presente ordinanza sarà comunicata all'ufficio regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Catanzaro, addì 9 luglio 1982

Il direttore provinciale: MARCACCIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1982
Registro n. 3 *Poste, foglio n.* 26

ALLEGATO *A*

Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Catanzaro.

Il sottoscritto (1) nato a il . . residente in . . via . . n. . provincia . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a cinquantuno posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni con ordinanza 20 marzo 1982, n. ULA/3/4/BIT.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . il . .,

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . con la qualifica di . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . . che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data . . . .

Firma
. . . .
(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(4090)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 235 del 26 agosto 1982, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda municipalizzata nettezza urbana in Savona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di capo ufficio dei servizi amministrativi.

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1982, n. 34.

Norme integrative della legge regionale n. 30/82 relativa all'inquadramento del personal comandato e trasferito alla regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *dell'*11 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La data del 1° febbraio 1981, indicata al primo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 30/82 è riferita all'inquadramento del personale proveniente dagli enti locali; per il restante personale si fa riferimento alla data del 31 gennaio 1981.

All'art. 4, terzo comma, lettera *a*), della predetta legge, sono soppresse le parole «con riferimento alla data del 1° febbraio 1981».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 maggio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 *marzo* 1982 *e deve considerarsi vistata per decorrenza dei termini a norma dell'art.* 127 *della Costituzione.*

(3197)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1982, n. 35.
Trattamento previdenziale del personale regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 18 *maggio* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione assicura a favore dei propri dipendenti inquadrati nel ruolo del personale regionale o dei loro aventi causa di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio che l'I.N.A.D.E.L. eroga ai propri iscritti.

Detto trattamento, salvo quanto previsto nei successivi articoli, si realizza nelle prestazioni espressamente stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'ordinamento e l'attività del suddetto istituto.

Art. 2.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ogni anno di servizio utile, determinato ai sensi del successivo art. 3, la misura del trattamento previdenziale è pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento della retribuzione annua contributiva, secondo le disposizioni dell'ordinamento dell'I.N.A.D.E.L., riferita alla data di cessazione dal servizio, ivi compresi i benefici eventualmente attribuiti in applicazione dell'art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, l'indennità integrativa speciale nella misura valutata dall'I.N.A.D.E.L. per il calcolo dell'indennità premio di servizio e la tredicesima mensilità.

Ai suddetti fini, le frazioni di anno superiori a sei mesi si computano per anno intero, quelle pari o inferiori sono trascurate.

La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto al primo comma e quella lorda corrisposta, a titolo di indennità premio di servizio, di indennità di buonuscita, di indennità di anzianità o ad altro analogo titolo, dall'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale o dalla Regione stessa, ai sensi dell'art. 88 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e successive modificazioni.

Nessuna liquidazione a carico della Regione compete ai dipendenti che cessano dal servizio per passaggio alle dipendenze di enti il cui personale è iscritto all'I.N.A.D.E.L. e all'E.N.P.A.S.

Art. 3.

Ai fini della determinazione della misura del trattamento di previdenza sono computabili:

a) i servizi resi alle dipendenze della Regione;

b) i servizi resi presso altri enti e lo Stato con iscrizione all'I.N.A.D.E.L. o all'E.N.P.A.S., nonché quelli riconosciuti utili dagli ordinamenti dei suddetti enti previdenziali vigenti nel tempo;

c) i servizi e periodi riscattati a carico del dipendente presso l'I.N.A.D.E.L. o presso l'E.N.P.A.S.;

d) i servizi riconosciuti utili ai fini dell'indennità premio di servizio ai sensi dell'art. 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764 e dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Sono esclusi dal computo i periodi e servizi di cui al precedente comma che abbiano dato luogo alla liquidazione delle corrispondenti prestazioni previdenziali.

Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 88 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, il trattamento di previdenza è determinato sulla base dei servizi prestati presso la Regione e dei periodi ricongiungibili ai sensi dei successivi articoli 4 e 7.

Art. 4.

Al personale trasferito alla regione Toscana in attuazione di norme di legge, per il quale non opera la ricongiunzione ai fini previdenziali presso l'I.N.A.D.E.L. dei servizi prestati negli enti di provenienza e per il quale gli stessi enti versano alla Regione le somme accantonate quale indennità di fine servizio maturate fino alla data di trasferimento, si applicano le seguenti disposizioni:

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.
Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo **ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

I Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
annuale .... L. 72.000
semestrale .... L. 40.000

II Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:
annuale .... L. 100.000
semestrale .... L. 55.000

III Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:
annuale .... L. 96.000
semestrale .... L. 53.000

IV Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*:
annuale .... L. 85.000
semestrale .... L. 47.000

V Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*:
annuale .... L. 165.000
semestrale .... L. 92.000

VI Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* .... L. 30.000

VII Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali .... L. 28.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* .... L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 65.000
Abbonamento semestrale .... L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.
Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

a) la Regione riconosce ai fini previdenziali tutti i servizi o periodi già riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio presso l'ente di provenienza, limitatamente a quelli per i quali l'importo della liquidazione o di altro analogo trattamento ad essi riferito sia stato versato alla Regione;

b) la Regione incamera in un apposito capitolo di sopravvenienze attive le somme di cui al precedente punto *a*) e provvederà a corrispondere ai dipendenti interessati, entro sei mesi dal versamento, l'eventuale eccedenza tra l'importo versato e quello dell'indennità premio di servizio determinata in via teorica, secondo i criteri di cui al primo comma dell'art. 2, in relazione alla posizione giuridica ed economica rivestita dal personale interessato alla data di iscrizione all'I.N.A.D.E.L. e ai periodi di cui al precedente punto *a*), computati secondo le disposizioni dell'ordinamento di provenienza;

c) alla definitiva cessazione dal servizio, la Regione assicura agli interessati o loro aventi causa ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, il trattamento di fine servizio determinato, con i criteri di cui all'art. 2, in base alla somma dei servizi di cui al precedente punto *a*) e di quelli resi alle dipendenze della Regione.

Art. 5.

Il personale interessato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro tre mesi dalla data di notificazione del provvedimento di inquadramento nel ruolo unico regionale, può rinunciare all'applicazione dell'art. 4 e optare per la riscossione dell'indennità accreditata dall'ente di provenienza, che sarà corrisposta soltanto dopo essere stata introitata nel bilancio regionale.

Art. 6.

Le norme contenute nei precedenti articoli 4 e 5 trovano applicazione anche nei confronti del personale che, essendo nelle condizioni previste dall'art. 4, abbia cessato il servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge.

In tali casi la misura del trattamento previdenziale assicurato dalla Regione è quella determinata dall'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

Art. 7.

Al personale comandato e trasferito alla Regione, anche da enti pubblici soppressi, inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi degli articoli 96 e 97 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 e dell'art. 13 della legge regionale 17 gennaio 1976, n. 6, ove abbia già percepito l'indennità di anzianità o altro analogo trattamento maturato alla data di cessazione dal servizio presso l'ente di provenienza, è data facoltà di rifondere in unica soluzione alla Regione la somma lorda a tali titoli percepita al fine di ottenere, limitatamente alla parte corrispondente all'importo dell'indennità rifusa, il computo del servizio prestato presso l'ente di provenienza per la determinazione della misura del trattamento di previdenza di cui all'art. 2 della presente legge.

Nel caso in cui le suddette somme non siano state ancora liquidate agli interessati, le stesse, ove l'interessato chieda la valutazione ai fini previdenziali dei rispettivi servizi, sono incamerate dalla Regione stessa.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma si applicano anche in favore dei dipendenti già cessati dal servizio o dei loro aventi causa ai sensi dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

In tali casi l'indennità di fine rapporto percepita per il servizio prestato presso l'ente di provenienza è da considerare come acconto del trattamento previdenziale spettante, che la Regione assicura nella misura di cui all'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152.

La rifusione di cui al primo comma può essere effettuata anche mediante rateizzazione mensile per un periodo non superiore a dieci anni. In questo caso è applicata la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui diviene esecutivo il provvedimento di rateizzazione del debito.

Il numero delle rate è fissato in relazione all'importo del debito stesso.

L'importo complessivo delle rate rimaste da pagare alla data di cessazione dal servizio è portato in detrazione per il valore capitale dall'ammontare del trattamento previdenziale spettante.

Art. 8.

I dipendenti interessati all'applicazione del primo comma dell'art. 7 debbono presentare apposita domanda alla Regione nel termine perentorio di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il pagamento in unica soluzione previsto dallo stesso art. 7 dovrà essere eseguito nel termine perentorio di 90 giorni dalla data della comunicazione di accettazione della domanda di cui al primo comma; nello stesso termine, in alternativa, dovrà essere fatta pervenire la richiesta di pagamento rateale.

Art. 9.

Al personale assunto a tempo determinato la Regione liquida per ogni mese di servizio prestato e frazione superiore ai quindici giorni un premio di fine servizio nella misura pari a un dodicesimo dell'ottanta per cento di una mensilità dello stipendio pensionabile in godimento, ivi compresi la indennità integrativa speciale nella misura valutata dall'I.N.A.D.E.L. per il calcolo dell'indennità premio di servizio e il rateo della tredicesima mensilità.

Il suddetto premio è corrisposto al momento della cessazione dal servizio.

Art. 10.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'esercizio 1982 in L. 250.000.000 nette, si farà fronte come appresso indicato:

mediante imputazione della spesa di L. 300.000.000 per la corresponsione del trattamento previdenziale di fine servizio al personale regionale, sul cap. 02000: « Spese per il personale addetto ai servizi della Regione. Stipendi, altri assegni fissi e contributi a carico dell'ente » del bilancio 1982;

mediante incasso della somma di L. 50.000.000 per recupero indennità di liquidazione erogata al personale per il servizio prestato presso gli enti soppressi di provenienza, sul cap. 24120: « Proventi e rimborsi diversi » del bilancio 1982.

Art. 11.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1983 e successivi, graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio e sarà determinato, di anno in anno, dalle singole leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana

Firenze, addì 10 maggio 1982

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 7 aprile 1982 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 4 maggio 1982.

(3198)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100822370)